

RG 135/2020

CRON 2776/2020
SENT N. 40/2020
RF 40/2020
REP N. 86/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Bari, IV Sezione Civile – Ufficio Fallimenti,
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati

Dott. RAFFAELLA SIMONE	Presidente
Dott. NICOLA MAGALETTI	Giudice
Dott. PAOLA CESARONI	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa di fallimento a rito ordinario della SOCIETA' PER AZIONI
MEDITERRANEA 00254380728 esercente l'attività di detenzione ed
amministrazione di testate giornalistiche e di beni mobili e immobili;

FATTO E DIRITTO

- Letta l'istanza per dichiarazione di fallimento presentata in data 12.5.2020 dal
Pubblico Ministero nei confronti di MEDITERRANEA SOCIETA' PER AZIONI;

- esaminati gli atti;

- a scioglimento della riserva pronunciata dal Giudice relatore all'udienza del
4.6.2020;

- udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

- esaminata la documentazione posta a fondamento dell'istanza di fallimento;

- ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 9 l. fall;

- ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione di fallimento in quanto:

a) non risulta dimostrato dal resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui
all'art. 1, comma 2, l. fall.;

b) i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di cui all'art. 15, comma
9, l. fall.;

c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza del debitore;

osservato, con riferimento allo stato di insolvenza, in particolare:

1. Il concetto e la prova di insolvenza.

- Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza (da ultimo: Cass. Civ. sez. VI, 05/11/2019, n.28413): "La legge fallimentare, invero, non prevede un requisito di manifestazione all'esterno dello stato di insolvenza, ma degli indizi

che ne costituiscono gli elementi sintomatici e sono apprezzabili dal giudice al fine della dimostrazione della sua sussistenza. Più precisamente l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. n. 6978 del 2019; Cass. n. 7252 del 2014; Cass. n. 3371 del 1977). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. n. 6978 del 2019; Cass. n. 19027 del 2013)";

- Inoltre, diversa è la valutazione ex art. 5 l.f. allorché si tratti di una società in attività piuttosto che di una società in liquidazione: dovendo la società in piena attività disporre di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte, mentre, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della legge fallimentare, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. Civ. sez. 1, 03/08/2017, n.19414);

2. Il caso di specie: l'istanza di fallimento:

- la Mediterranea s.p.a. risulta legata da vincolo societario ex art.2359 c.c. con la Edisud s.p.a., società nei confronti della quale pende istanza di fallimento e procedura di concordato preventivo, oggetto di successiva rinuncia;
- nella domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo della Edisud, depositata nel luglio 2019, si afferma che "la società Edisud s.p.a. controlla direttamente la società Mediterranea s.p.a., concessionaria di pubblicità e che raccoglie per conto di Edisud la pubblicità locale sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno, Gazzetta

Affari e GdMLand” e che la situazione debitoria complessiva della Edisud s.p.a. ammonta a circa 41.000.000 di euro;

- la Mediterranea è la proprietaria della testata “La Gazzetta del Mezzogiorno” e dell’immobile in via Scipione l’Africano 264, utilizzato come garanzia ipotecaria per i mutui erogati alla Edisud per un residuo debito di circa € 13,4 milioni ed è concessionaria della pubblicità del giornale;
- secondo la tesi sostenuta dall’istante, la contrazione progressiva dei ricavi, emergente dall’analisi degli ultimi bilanci, la circostanza che l’immobile sia interamente ipotecato a favore della Edisud s.p.a., unitamente alla sostanziale irrecuperabilità dei crediti vantati nei confronti della Edisud s.p.a. porterebbero all’accertamento di uno stato di insolvenza della società resistente;

3. La valutazione del Tribunale:

- Preliminarmente, la società resistente, nel costituirsi in giudizio, non ha sollevato contestazioni specifiche sull’analisi e sulle conclusioni esposte nell’istanza di fallimento;
- la società resistente ha ammesso (e documentato con i bilanci, i verbali del CDA ed i verbali di assemblea allegati) la progressiva riduzione dei ricavi e la chiusura in perdita degli ultimi bilanci (l’ultima situazione patrimoniale registra una perdita di € 438.641,84), registrando debiti complessivi superiori a sette milioni di euro;
- nella nota depositata dal legale rappresentante della società in udienza, risulta riconosciuta l’esistenza di debiti tributari per circa € 500.000 e di debiti previdenziali per circa € 300.000 (rectius: € 515.334,50 ed € 312.196,91), essendo in corso una dilazione di pagamento per il debito previdenziale, a fronte di una liquidità esistente inferiore ai debiti riportati, come risulta dalla situazione economica aggiornata al 30.4.2020;
- inoltre, è in corso una dilazione di pagamento anche nei confronti della A. Manzoni & c. s.p.a.;
- nella medesima nota, il legale rappresentante evidenzia che, nell’ambito del piano di concordato in fase di predisposizione per Edisud, oggetto di

successiva rinuncia, Mediterranea aveva ricevuto disdetta del contratto di concessione pubblicitaria ed aveva quindi comunicato la cessazione del contratto con RCS pubblicità, voce che rappresentava la principale fonte di ricavi per la Mediterranea;

- infine, afferma di aver provveduto alla risoluzione di alcuni rapporti di lavoro ed all'invio del preavviso in vista della successiva chiusura del rapporto con gli agenti commerciali;
- pertanto, in conclusione, la società registra progressive perdite dovute alla contrazione dei ricavi, destinati a ridursi notevolmente alla luce della presumibile cessazione dell'attività pubblicitaria, e riconosce di aver avviato le operazioni dirette alla cessazione dell'attività (risoluzione contratti nei confronti dei dipendenti e degli agenti nonché della società di pubblicità), preannunciando il possibile ricorso ad una procedura liquidatoria che —allo stato— tuttavia non ha trovato alcuna concretizzazione all'attualità, con la conseguenza di dover fare applicazione —nella valutazione dell'insolvenza— dei parametri previsti per l'impresa in attività e non per quella in liquidazione;
- quanto all'attivo patrimoniale, il vincolo reale esistente sull'immobile a favore della Edisud (essendo la Mediterranea terza datrice di ipoteca) e lo stato di crisi in cui versa la Edisud vanificano di fatto il suo valore, valendo analoghe considerazioni per i crediti iscritti in bilancio nei confronti della controllante;

ritenuto, conclusivamente, che, sulla base degli elementi riportati, sussista una situazione di insolvenza non transitoria e sussistano, quindi, i presupposti per dichiarare il fallimento della società, dovendo disporsi l'esercizio provvisorio dell'impresa al fine di salvaguardare il principale asset aziendale, onde evitare nell'immediato l'interruzione della pubblicazione della testata giornalistica e salva ogni più approfondita valutazione nel prosieguo;

- applicati gli artt. 2082 c.c., 1, 5, 9, 16 r.d. 16.03.1942, n.267;

PQM

DICHIARA il fallimento a rito ordinario della SOCIETA' PER AZIONI MEDITERRANEA, in persona del legale rappresentante Franco Capparelli, esercente l'attività di detenzione ed amministrazione di testate giornalistiche e di beni mobili e immobili;

DELEGA per la procedura il G.D. Dott. Paola Cesaroni.

NOMINA Curatore l'avv. Paola Merico Ed il dott. Rosario Marra;

DISPONE l'esercizio provvisorio dell'impresa;

ORDINA al legale rappresentante della società fallita il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non ancora eseguito;

FISSA l'udienza del 26/06/2020 ore 10,00 per l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo dinanzi al G.D.;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sulle cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui al capo precedente (con applicazione della sospensione dei termini durante il periodo feriale) per la presentazione delle domande di insinuazione, mediante trasmissione delle domande medesime, unitamente ai relativi documenti, all'indirizzo di posta elettronica del curatore da un indirizzo di posta elettronica certificata (vanno depositati in cancelleria in originale cartaceo esclusivamente i titoli di credito);

MANDA ALLA CANCELLERIA perché provveda entro il giorno successivo al deposito, alla notificazione del testo integrale della presente sentenza al fallito, alla comunicazione per estratto al curatore, al PM e al creditore istante e alla trasmissione per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese di Bari per l'annotazione di cui all'art.17 L.F.;

AUTORIZZA la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza.

La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria; gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Ufficio Fallimenti di questo Tribunale, in data 8 giugno 2020.

Il Giudice est.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, 15/06/2020

Il Curatore Giudiziario
(Dott. Paola Merico)